

RG n. 20-1/2023 PROC. UN.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**

così composto:

dott.ssa Giulia Orefice	Presidente rel. est.
dott.ssa Ida Cuffaro	Giudice
dott.ssa Eugenia Di Bella	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

## **SENTENZA**

**LETTO** il ricorso depositato da ( )  
soggetta a direzione e coordinamento di (cod. fisc. - R.E.A. - società  
partecipante al Gruppo IVA con P.I. );

**RILEVATO** che il ricorso è stato proposto ex art. 268, comma 2 CCII dalla creditrice nei confronti della società Fratelli Santacroce - Società semplice, con sede in Pizzo (VV), Contrada Speciale s.n.c., CAP 89812, C.F. e P. IVA 02059290797, e dei soci illimitatamente responsabili della medesima: Sigg.ri Giuseppe Santacroce, (cod. fisc. SNTGPP59A12D587D), Bruno Santacroce (cod. fisc. SNTBRN60L16D587H), Vito Santacroce (cod. fisc. SNTVTI67M28F888M) e Francesco Santacroce, (cod. fisc. SNTFNC65R10D218U);

**SENTITO** il giudice delegato a riferire al Collegio;

## **OSSERVA**

Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la Liquidazione Controllata sulla base di crediti dalla stessa vantati nei confronti della società resistente e dei soci illimitatamente responsabili per euro

## PDF Eraser Free

515.177,53, oltre interessi di mora, nonché per euro 16.481,00 per spese legali liquidate, oltre IVA, CPA e spese generali, in forza di sentenza n. 17082/2019, emessa dal Tribunale di Roma, munita di formula esecutiva al 29.7.2020 e notificata ai debitori unitamente ad atto di precetto, come da documentazione allegata in atti.

In particolare, evidenziava come la debitrice Fratelli Santacroce – Società semplice, quale impresa agricola, versava in palese stato di insolvenza desumibile *“dalla considerevole esposizione debitoria verso l’esponente, nella più completa assenza di qualsivoglia cespite patrimoniale atto a consentire la soddisfazione del predetto credito”*, specificando come le procedure di pignoramento presso terzi siano rimasti prive di efficacia satisfattiva, avendo i terzi eseguiti reso dichiarazione negativa nella stessa (allegata in atti). Specificava, inoltre, che il patrimonio immobiliare della debitrice risultava gravato da trascrizioni pregiudizievoli e che la società in data 27.1.2014 aveva trasferito la propria sede legale a Reggio Calabria, cancellandosi dal Registro delle imprese presso l’allora C.C.I.A.A. di Vibo Valentia (doc. 8, pag. 8), per poi trasferire nuovamente in data 19.3.2018 la propria sede a Vibo Valentia (doc. 8, pag. 6), risultando oggi iscritta presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro -Crotone -Vibo Valentia (visura in atti).

Si costituiva in data 13.12.2023 la resistente chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per l’apertura della liquidazione controllata, deducendo: a) l’insussistenza di attivo liquidabile, già completamente liquidato all’esito di diverse procedure esecutive immobiliari (per come allegato da parte ricorrente) e comunque essendo la società debitrice proprietaria di solo bene immobile di modesto valore e pro quota. Analogamente gli stessi soci non risultavano proprietari di beni immobili come da visure catastali allegate in atti, oltre che titolari di redditi da lavoro dipendente esigui e non rientranti ex art. 268, comma 4 CCII nell’attivo liquidabile; b) lo stato di società inattiva da oltre dieci anni della debitrice, come risultante da visura camerale; c) l’insussistenza di ricavi da oltre dieci anni, per come evincibili dalle dichiarazioni patrimoniali e Iva allegate in atti; d) la non convenienza, pertanto, dell’apertura della liquidazione controllata nei confronti di debitore del tutto impossidente e che non possa neanche offrire beni o crediti futuri da liquidare a beneficio del ceto creditorio.

Richiamando l’art. 268, comma 3 CCII formulava, altresì, istanza in via subordinata, qualora il Giudice lo ritenesse necessario di nomina di OCC, al fine di accertare *“quanto documentalmente è già provato in termini di insussistenza sia in capo alla società semplice sia in capo ai soci di qualsivoglia attivo liquidabile in favore dei creditori”*.

All’udienza del 14.12.2023 il GD concedeva termine per note alle parti. In particolare, la ricorrente deduceva l’inammissibilità della richiesta formulata da parte resistente ex art. 268, comma 3 CCII, in quanto applicabile al solo caso di debitore persona fisica e comunque priva della necessaria attestazione dell’OCC, nonché dei documenti normativamente previsti a corredo della stessa. Eccepiva, poi, che, nonostante quanto dedotto da parte resistente, permanevano i capo ai soci elementi patrimoniali attivi relativi a imprese individuali o quote di partecipazione in ulteriori società e consorzi. Argomentazioni, queste ultime, smentite da parte resistente nelle proprie note di replica.

\*\*\*\*\*

## PDF Eraser Free

Sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, alla luce della documentazione prodotta e, in particolare, della visura camerale in atti.

Parimenti, sussiste la legittimazione attiva della creditrice, a fronte del credito risultante dalla documentazione in atti e derivante dalla sentenza n. 17082/2019 del Tribunale di Roma, munita di formula esecutiva.

Rilevato, poi, quanto al requisito soggettivo che la società debitrice, quale impresa agricola, rientra nel novero dei soggetti sottoponibili alle procedure di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Quanto alle condizioni richieste, l'art. 268, comma 2 CCII prevede che la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta dal creditore qualora sussistano i seguenti presupposti:

- il debitore si trovi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore ad euro 50.000,00.

Nella specie, come risulta dalla documentazione depositata in atti, ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 CCII. Invero, la resistente risulta debitrice verso \_\_\_\_\_ per euro 515.177,53, oltre interessi di mora, nonché per euro 16.481,00 per spese legali liquidate, oltre IVA, CPA e spese generali, in forza di sentenza n. 17082/2019 del Tribunale di Roma, munita di formula esecutiva. Dall'istruttoria, inoltre, sono emersi ulteriori debiti erariali portati da cartelle di pagamento non rateizzate sia nei confronti della società debitrice che dei soci.

Parimenti il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta sia dall'esistenza del credito non onorato nei confronti della società ricorrente e atto di precetto, sia dall'infruttuosità delle procedure esecutive azionate, nonché dall'esistenza di un ingente debito erariale al netto dell'importo sospeso che solo per la società semplice ammonta ad euro 1.338.216,78, oltre ad ulteriori debiti erariali nei confronti dei singoli soci. Tutte le richiamate circostanze palesano come la società non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Considerata, poi, inammissibile la richiesta del resistente relativa alla nomina da parte del giudice dell'OCC al fine di attestare quanto richiesto ai sensi dell'art. 268, comma 3 CCII, in quanto tale norma, in primo luogo, si riferisce espressamente alle ipotesi in cui la domanda sia *"proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica"* e, in secondo luogo, prevede che non si faccia luogo all'apertura della liquidazione controllata *"se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283, comma 3"*, imponendo, dunque, che sia il debitore stesso ad attivarsi e a richiedere all'OCC la relativa attestazione corredata della documentazione richiesta, nella specie non presente.

## PDF Eraser Free

In conclusione, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.

### P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

### **dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

Fratelli Santacroce - Società semplice, con sede in Pizzo (VV), Contrada Speciale s.n.c., CAP 89812, C.F. e P. IVA 02059290797 e dei soci illimitatamente responsabili della medesima: Sigg.ri Giuseppe Santacroce, (cod. fisc. SNTGPP59A12D587D), Bruno Santacroce (cod. fisc. SNTBRN60L16D587H), Vito Santacroce (cod. fisc. SNTVTI67M28F888M) e Francesco Santacroce, (cod. fisc. SNTFNC65R10D218U)

### NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Giulia Orefice e Liquidatore l'O.C.C., avv.to Contartese Mariella.

### ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

### ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione, salvi gli eventuali provvedimenti, demandati al giudice delegato, da adottarsi ai sensi dell'art. 268, comma 4 e 270, comma 2, lett c) CCI;

### DISPONE

#### Che il liquidatore:

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematica;

## PDF Eraser Free

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnate per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto riepilogativo il liquidatore dovrà comunicare: a) se il debitore stia cooperando al regolare efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt.28 e 282 CCI;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla esistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art.282 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Liquidatore nominato.

Vibo Valentia, così deciso nella camera di consiglio del 2.2.2024, effettuata telematicamente tramite applicativo *Microsoft Teams*.

Il Presidente rel. est.

*Dott.ssa Giulia Orefice*